

Roma, 5 aprile 2019

### **Circolare n. 84/2019**

#### **Oggetto: Tributi – ART – Modalità di pagamento del contributo annuale – Obbligo di autodichiarazione anche in caso di esenzione dal pagamento - Determina n.21/2019 del marzo 2019.**

Con la determina del Segretario Generale dell’Autorità di Regolazione dei Trasporti in oggetto sono stati forniti chiarimenti in merito al versamento e alla comunicazione del contributo relativo al 2019.

Come è noto, in base alle nuove disposizioni che hanno ampliato la competenza dell’ART, con la delibera n.141/2018 sono stati assoggettati al pagamento le seguenti attività:

- gestione di infrastrutture di trasporto (ferroviarie, portuali, aeroportuali e autostradali);
- gestione di centri di movimentazioni merci (interporti);
- servizi di trasporto passeggeri e/o merci, nazionale, regionale e locale, connotati da oneri di servizio pubblico, con ogni modalità effettuato;
- servizio taxi;
- servizi di trasporto ferroviario di passeggeri;
- servizi di trasporto ferroviario di merci, ivi inclusi i servizi di manovra;
- servizi di trasporto aereo di passeggeri e/o merci;
- servizi di trasporto di passeggeri e/o merci via mare e per vie navigabili interne;
- servizi di trasporto di passeggeri su strada;
- servizi di trasporto merci su strada connessi con porti, scali ferroviari merci, aeroporti, interporti.

Relativamente all’autotrasporto merci, l’ART in via presuntiva ha individuato quali soggetti al pagamento del contributo gli autotrasportatori che abbiano in disponibilità alla data del 31 dicembre 2018 veicoli dotati di capacità di carico con massa complessiva oltre le 26 tonnellate nonché trattori con peso rimorchiabile oltre le 26 tonnellate. La delibera 141/2018 precisa nei considerando che dalla natura presuntiva del criterio discende che non sia comunque soggetta al versamento l’impresa che, pur avendo in disponibilità quei mezzi, non svolga il servizio di trasporto in connessione con le suddette infrastrutture. Pertanto le imprese interessate potranno addurre tutte le loro considerazioni del caso, anche tenendo conto che la normativa prevede che l’Autorità debba aver concretamente avviato l’esercizio di competenze che abbiano regolato il mercato in cui le aziende chiamate a pagare operano.

Si rammenta che il contributo è stato fissato nella misura dello 0,6 per mille del fatturato risultante dall’ultimo bilancio approvato alla data del 19 febbraio u.s. (data di pubblicazione della delibera n.141/19) inteso quale somma delle voci A1 e A5 del bilancio; detta base imponibile può essere ridotta secondo le indicazioni richiamate nella Determina in oggetto al fine di evitare duplicazioni di contribuzione; inoltre i contributi fino a 3.000 euro non sono dovuti. Il versamento deve avvenire in due tranches: l’acconto di due terzi entro il 30 aprile e il saldo entro il 31 ottobre.

Si richiama infine l’attenzione sull’obbligo di autodichiarazione dei dati anagrafici ed economici da parte di tutte le imprese svolgenti una delle attività ricomprese nell’elenco individuato dall’ART ed aventi fatturato superiore a 5 milioni di euro. Detta dichiarazione va presentata a prescindere da eventuali esclusioni o scomputi che esentino dalla corresponsione del pagamento. Il mancato adempimento comporta pesanti sanzioni (fino all’1 per cento del fatturato).

La presentazione della dichiarazione va effettuata attraverso il servizio dell’ART disponibile all’indirizzo <https://secure.autorita-trasporti.it/>

Daniela Dringoli  
Codirettore

*Allegato uno*  
*Per riferimenti confronta circ.re conf.le n.58/2019*  
*D/d*



## DETERMINA N. 21/2019

---

### DEFINIZIONE DELLE MODALITA' OPERATIVE RELATIVE AL VERSAMENTO E ALLA COMUNICAZIONE DEL CONTRIBUTO PER IL FUNZIONAMENTO DELL'AUTORITA' DI REGOLAZIONE DEI TRASPORTI PER L'ANNO 2019

il Segretario generale

#### Visti:

- la legge 14 novembre 1995, n. 481 (di seguito, legge 481/95) recante "Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità";
- l'art. 37, comma 6, lett. b), del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni con la legge 22 dicembre 2011, n. 214 e s.m.i., in materia di contributo di funzionamento dell'Autorità di Regolazione dei Trasporti (di seguito indicata anche come "l'Autorità");
- la delibera n. 61/2017 del 23 maggio 2016 che ha approvato il nuovo Regolamento di organizzazione e funzionamento dell'Autorità e successive modifiche ed integrazioni;
- la delibera n. 75/2017 del 31 maggio 2017 avente ad oggetto "Contributo al finanziamento dell'Autorità di regolazione dei trasporti. Ricognizione delle competenze dell'Autorità e degli ambiti interessati dalle attività poste in essere";
- la riformulazione normativa apportata al citato comma 6 dell'art. 37 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 dall'articolo 16, comma 1, lettere *a-bis*) e *a-ter*), introdotte dalla legge 16 novembre 2018, n. 130, in sede di conversione del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109;
- la delibera n. 141/2018 del 19 dicembre 2018 che ha determinato, tra l'altro, le aliquote del contributo per il funzionamento dell'Autorità dovuto per l'anno 2019;
- il D.P.C.M. 17 gennaio 2019 di approvazione, ai fini dell'esecutività, della citata delibera dell'Autorità n. 141/2018 acquisito al protocollo dell'Autorità il 18 febbraio 2019 con il n. 1630/2019;

#### Considerato che:

- la delibera dell'Autorità n. 141/2018 ha fissato l'aliquota del contributo per il funzionamento dell'Autorità per l'anno 2018 nella misura dello 0,6 (zerovirgolasei) per mille del fatturato risultante dall'ultimo bilancio approvato alla data di pubblicazione della medesima;
- la delibera dell'Autorità n. 141/2018 è stata pubblicata sul sito istituzionale dell'Autorità in data 19 febbraio 2019;
- la medesima delibera dell'Autorità n. 141/2018 ha previsto, al fine di individuare la base dei soggetti tenuti al versamento del contributo, che il versamento non è dovuto per importi contributivi pari od inferiori ad € 3.000,00 (euro tremila/00);

- la stessa delibera n. 141/2018 ha confermato, in via generale, le modalità di contribuzione agli oneri di funzionamento dell'Autorità e l'opportunità di individuare le imprese soggette al contributo che svolgono le seguenti attività, elencandole nel suo articolo 1:
  - a) gestione di infrastrutture di trasporto (ferroviarie, portuali, aeroportuali e autostradali);
  - b) gestione di centri di movimentazioni merci (interporti);
  - c) servizi di trasporto passeggeri e/o merci, nazionale, regionale e locale, connotati da oneri di servizio pubblico, con ogni modalità effettuato;
  - d) servizio taxi;
  - e) servizi di trasporto ferroviario di passeggeri;
  - f) servizi di trasporto ferroviario di merci, ivi inclusi i servizi di manovra;
  - g) servizi di trasporto aereo di passeggeri e/o merci;
  - h) servizi di trasporto di passeggeri e/o merci via mare e per vie navigabili interne;
  - i) servizi di trasporto di passeggeri su strada;
  - j) servizi di trasporto di merci su strada connessi con porti, scali ferroviari merci, aeroporti, interporti;
- la delibera dell'Autorità n. 141/2018 ha individuato, in via presuntiva, quali soggetti esercenti i servizi di trasporto di merci su strada connessi con porti, scali ferroviari merci, aeroporti, interporti di cui alla lettera j) dell'articolo 1 e, in quanto tali, soggette alla contribuzione, le imprese di trasporto merci su strada che abbiano, al 31 dicembre 2018, nella propria disponibilità veicoli, dotati di capacità di carico, con massa complessiva oltre i 26.000 (ventiseimila) chilogrammi nonché trattori con peso rimorchiabile oltre i 26.000 (ventiseimila) chilogrammi;
- nel caso di soggetti legati da rapporti di controllo o di collegamento di cui all'art. 2359 cod. civ. ovvero sottoposti ad attività di direzione e coordinamento ai sensi dell'art. 2497 cod. civ. anche mediante rapporti commerciali all'interno del medesimo gruppo, ciascun soggetto è tenuto a versare un autonomo contributo la cui entità deve essere calcolata in relazione ai ricavi iscritti a bilancio derivanti dall'attività svolta dalla singola società;
- la stessa delibera dell'Autorità n. 141/2018 ha altresì stabilito che non sono tenute alla contribuzione le società poste in liquidazione e/o soggette a procedure concorsuali con finalità liquidative alla data del 31 dicembre 2018. Per le società poste in liquidazione e/o soggette a procedure concorsuali con finalità liquidative a partire dal 1° gennaio 2019, il contributo è dovuto per il periodo che decorre da tale data fino a quella di messa in liquidazione e/o assoggettamento alla procedura concorsuale con finalità liquidativa;
- la citata delibera dell'Autorità n. 141/2018 ha stabilito che in caso di ricavi generati da imprese riunite in Consorzio, il contributo è versato dal Consorzio e, al fine di evitare una duplicazione di versamenti riconducibili alla medesima quota di ricavo, l'impresa consorziata può escludere i ricavi derivati dai servizi di trasporto erogati a Consorzi eroganti servizi di trasporto;
- per la determinazione del fatturato rilevante ai fini contributivi, la citata delibera dell'Autorità n. 141/2018 ha previsto che:
  - a) in forza dell'articolo 2, comma 3 dal totale dei ricavi potranno essere esclusi: (i) eventuali ricavi conseguiti a fronte di attività non ricadenti nei settori di competenza dell'Autorità come individuati nella presente delibera; (ii) i ricavi conseguiti per attività svolte all'estero; (iii) i contributi in conto impianti o investimento ricevuti e fatti transitare nel conto economico; (iv) i contributi in conto esercizio erogati dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti in forza di contratti di programma – parte servizi, nella misura massima della copertura dei costi per il mantenimento in piena efficienza delle infrastrutture ferroviarie di rilievo nazionale; (v) i ricavi dei soggetti operanti nel settore della gestione delle infrastrutture autostradali, derivanti dall'“equivalente incremento della tariffa di competenza” applicata con l'entrata in vigore del decreto-legge 1 luglio 2009, n. 78, come convertito dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, da destinarsi alla manutenzione ordinaria e straordinaria nonché all'adeguamento ed al miglioramento delle strade e autostrade in gestione diretta ANAS S.p.A.; (vi) i ricavi derivanti dalle

attività svolte nel mercato postale per le imprese titolari di autorizzazione per il servizio postale;

- b) In via generale, per le sole imprese non residenti in Italia e senza stabile organizzazione nel territorio dello Stato, il fatturato è considerato pari al volume d'affari IVA, prodotto nell'anno solare precedente e risultante dall'ultima dichiarazione IVA presentata alla data di pubblicazione della delibera di approvazione del contributo dal rappresentante fiscale o direttamente dal soggetto estero mediante identificazione diretta;
  - c) per i soggetti operanti nel settore del trasporto aereo di passeggeri e/o merci il fatturato è considerato pari al volume d'affari IVA, prodotto nell'anno solare precedente e risultante dall'ultima dichiarazione IVA presentata alla data di pubblicazione della delibera n. 141/2018, relativamente alle operazioni che, in dipendenza di un unico contratto di trasporto aereo, costituiscono: a) per il trasporto passeggeri: a1) trasporto nazionale eseguito interamente nel territorio dello Stato ed assoggettato ad aliquota IVA del 10% (Tab. A parte III 127-novies, allegata al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633), aliquota attualmente in vigore; a2) trasporto internazionale, esclusivamente per la parte territorialmente rilevante in Italia, assoggettato al regime di non imponibilità ai sensi dell'art. 9, comma 1, n. 1 del D.P.R. 633/1972; b) per il trasporto merci: b1) trasporto rilevante ai fini IVA nel territorio dello Stato ed assoggettato ad aliquota IVA del 22%, aliquota attualmente in vigore; b2) trasporto internazionale, esclusivamente per la parte territorialmente rilevante in Italia, assoggettato al regime di non imponibilità ai sensi dell'art. 9, comma 1, n. 2 del D.P.R. 633/1972. In tal modo, le società operanti nel trasporto aereo, sia aventi sede in Italia che all'estero, avranno la possibilità di corrispondere il contributo unicamente sul fatturato prodotto in Italia;
  - d) per i soggetti operanti nel settore del trasporto via mare e per altre vie navigabili di passeggeri e/o merci il fatturato rilevante ai fini della determinazione del contributo è così determinato: a) per il trasporto passeggeri: fatturato moltiplicato per il rapporto tra il numero dei passeggeri imbarcati e/o sbarcati nel territorio italiano nell'esercizio di riferimento ed il numero totale dei passeggeri imbarcati e/o sbarcati durante il medesimo esercizio, sulla base dei dati rilevati, per il trasporto via mare, dalle Autorità di sistema portuale; b) per il trasporto merci: fatturato moltiplicato per il rapporto tra la quantità delle merci imbarcate e/o sbarcate nel territorio italiano nell'esercizio di riferimento e la quantità totale delle merci imbarcate e/o sbarcate durante il medesimo esercizio (secondo le unità di misura comunemente utilizzate per il calcolo della diverse tipologie di merce trasportata), sulla base dei dati rilevati, per il trasporto via mare, dalle Autorità di sistema portuale. Restano escluse dall'applicazione dei suddetti criteri le attività svolte dalle imprese di cabotaggio per le quali il fatturato rilevante è calcolato con i criteri generali indicati per tutte le imprese di trasporto. Come già sopra evidenziato, sono esclusi dal fatturato rilevante i ricavi conseguiti da attività svolte all'estero;
- con l'articolo 2, comma 5 della delibera n. 141/2018 è stato sancito che, dal totale dei ricavi potranno essere esclusi, per evitare duplicazioni di contribuzione: (i) i ricavi delle imprese consorziate derivanti dai servizi di trasporto erogati a consorzi eroganti servizi di trasporto; (ii) nella sola ipotesi di unico contratto di trasporto, i ricavi derivanti dal riaddebito di prestazioni della medesima tipologia rese da altro operatore soggetto al contributo; (iii) i ricavi derivanti dalle attività di locazione e noleggio di mezzi di trasporto;
  - con la sopracitata delibera n. 141/2018 il Consiglio ha stabilito che le imprese operanti nel settore dei trasporti individuate sulla base dei criteri individuati devono versare il contributo (calcolato secondo le citate aliquote stabilite con la stessa delibera n. 141/2018) in misura pari ai due terzi dell'importo, entro e non oltre il 30 aprile 2019; il terzo residuo deve essere versato entro e non oltre il 31 ottobre 2019;
  - nella stessa delibera n. 141/2018 è previsto l'obbligo di dichiarazione in capo al legale rappresentante dei soggetti, individuati dall'articolo 1 del provvedimento, con un fatturato

superiore a € 5.000.000,00 (euro cinquemilioni/00), fermo restando il potere sanzionatorio dell'Autorità in caso di mancata o tardiva trasmissione della dichiarazione, nonché qualora nella stessa siano riportati dati incompleti o non rispondenti al vero;

- per le imprese non residenti in Italia e senza stabile organizzazione nel territorio dello Stato tale obbligo dichiarativo grava sul rappresentante fiscale o direttamente sul soggetto estero mediante identificazione diretta;
- con la suddetta delibera n. 141/2018 il Consiglio ha dato mandato al Segretario Generale dell'Autorità di adottare, con propria determina, tutti gli atti necessari per dare esecuzione alla medesima delibera, ivi inclusa la definizione delle istruzioni tecniche da fornire agli operatori dei settori dei trasporti per il versamento e la comunicazione del contributo;
- attraverso l'attuale comma 6 dell'art. 37 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, come novellato dall'articolo 16, comma 1, lett. a-ter) del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109 convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130, il legislatore ha dato riconoscimento ad una modalità di computo del fatturato per la determinazione del contributo finalizzata ad evitare duplicazioni di contribuzione, senza lasciare margini di apprezzamento discrezionali in sede applicativa, ferma restando una mera discrezionalità tecnica volta ad accertare la sussistenza dei presupposti individuati dall'articolo 2, comma 5 della delibera n. 141/2018;
- a maggior tutela dei soggetti regolati, si ritiene utile adottare le modalità operative necessarie per non ingenerare dubbi in merito ai profili appena richiamati;
- appare opportuno confermare che l'obbligo di dichiarazione in capo al legale rappresentante o, per le imprese non residenti in Italia e senza stabile organizzazione nel territorio dello Stato, il rappresentante fiscale o direttamente il soggetto estero mediante identificazione diretta, degli operatori individuati al precedente articolo 1 riguarda tutti gli operatori recanti un fatturato superiore a € 5.000.000,00 (euro cinque milioni/00), a prescindere da eventuali esclusioni o scomputi che li esentino dalla corresponsione del contributo;

#### **DETERMINA**

1. I soggetti individuati all'articolo 1 della delibera n. 141/2018, per l'anno 2019 sono tenuti al versamento del contributo previsto nella misura pari ai due terzi dell'importo entro il 30 aprile 2019; il terzo residuo deve essere versato entro e non oltre il 31 ottobre 2019.
2. Sono individuate quali soggetti esercenti i servizi di trasporto di merci su strada connessi con porti, scali ferroviari merci, aeroporti, interporti di cui alla lettera j) dell'articolo 1 della delibera n. 141/2018, e, in quanto tali, soggette alla contribuzione, le imprese di trasporto merci su strada che abbiano al 31 dicembre 2018, nella propria disponibilità veicoli, dotati di capacità di carico, con massa complessiva oltre i 26.000 (ventiseimila) chilogrammi nonché trattori con peso rimorchiabile oltre i 26.000 (ventiseimila) chilogrammi.
3. Ai fini del versamento del contributo, per "fatturato" deve intendersi l'importo risultante dal conto economico alla voce A1 ricavi delle vendite e delle prestazioni) sommato alla voce A5 (altri ricavi e proventi) o voci corrispondenti per i bilanci redatti secondo i principi contabili internazionali IAS/IFRS dell'ultimo bilancio approvato al 19 febbraio 2019, data di pubblicazione della delibera n. 141/2018.
4. Per l'individuazione del fatturato rilevante ai fini contributivi, dal totale dei ricavi sono esclusi: (i) eventuali ricavi conseguiti a fronte di attività non ricadenti nei settori di competenza dell'Autorità come individuati nella presente delibera; (ii) i ricavi conseguiti per attività svolte all'estero; (iii) i contributi in conto impianti o investimento ricevuti e fatti transitare nel conto economico; (iv) i contributi in conto esercizio erogati dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti in forza di contratti di programma – parte servizi, nella misura massima della copertura dei costi per il mantenimento in piena efficienza delle infrastrutture ferroviarie di rilievo nazionale; (v) i ricavi dei soggetti operanti nel settore della gestione delle infrastrutture autostradali, derivanti dall' "equivalente incremento della tariffa di

competenza" applicata con l'entrata in vigore del decreto-legge 1 luglio 2009, n. 78, come convertito dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, da destinarsi alla manutenzione ordinaria e straordinaria nonché all'adeguamento ed al miglioramento delle strade e autostrade in gestione diretta ANAS S.p.A.; (vi) i ricavi derivanti dalle attività svolte nel mercato postale per le imprese titolari di autorizzazione per il servizio postale.

5. In via generale, per le sole imprese non residenti in Italia e senza stabile organizzazione nel territorio dello Stato, il fatturato è considerato pari al volume d'affari IVA, prodotto nell'anno solare precedente e risultante dall'ultima dichiarazione IVA presentata al 19 febbraio 2019, data di pubblicazione della delibera n. 141/2018, dal rappresentante fiscale o direttamente dal soggetto estero mediante identificazione diretta.
6. Per i soggetti operanti nel settore del trasporto aereo di passeggeri e/o merci il fatturato è considerato pari al volume d'affari IVA, prodotto nell'anno solare precedente e risultante dall'ultima dichiarazione IVA presentata al 19 febbraio 2019, data di pubblicazione della delibera n. 141/2018, relativamente alle operazioni che, in dipendenza di un unico contratto di trasporto aereo, costituiscono: a) per il trasporto passeggeri: a1) trasporto nazionale eseguito interamente nel territorio dello Stato ed assoggettato ad aliquota IVA del 10% (Tab. A parte III 127-*novies*, allegata al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633), aliquota attualmente in vigore; a2) trasporto internazionale, esclusivamente per la parte territorialmente rilevante in Italia, assoggettato al regime di non imponibilità ai sensi dell'art. 9, comma 1, n. 1 del D.P.R. 633/1972; b) per il trasporto merci: b1) trasporto rilevante ai fini IVA nel territorio dello Stato ed assoggettato ad aliquota IVA del 22%, aliquota attualmente in vigore; b2) trasporto internazionale, esclusivamente per la parte territorialmente rilevante in Italia, assoggettato al regime di non imponibilità ai sensi dell'art. 9, comma 1, n. 2 del D.P.R. 633/1972. In tal modo, le società operanti nel trasporto aereo, sia aventi sede in Italia che all'estero, avranno la possibilità di corrispondere il contributo unicamente sul fatturato prodotto in Italia.
7. Per i soggetti operanti nel settore del trasporto via mare e per altre vie navigabili di passeggeri e/o merci il fatturato rilevante ai fini della determinazione del contributo è così determinato: a) per il trasporto passeggeri: fatturato moltiplicato per il rapporto tra il numero dei passeggeri imbarcati e/o sbarcati nel territorio italiano nell'esercizio di riferimento ed il numero totale dei passeggeri imbarcati e/o sbarcati durante il medesimo esercizio, sulla base dei dati rilevati, per il trasporto via mare, dalle Autorità di sistema portuale; b) per il trasporto merci: fatturato moltiplicato per il rapporto tra la quantità delle merci imbarcate e/o sbarcate nel territorio italiano nell'esercizio di riferimento e la quantità totale delle merci imbarcate e/o sbarcate durante il medesimo esercizio (secondo le unità di misura comunemente utilizzate per il calcolo della diverse tipologie di merce trasportata), sulla base dei dati rilevati, per il trasporto via mare, dalle Autorità di sistema portuale. Restano escluse dall'applicazione dei suddetti criteri le attività svolte dalle imprese di cabotaggio per le quali il fatturato rilevante è calcolato con i criteri generali indicati per tutte le imprese di trasporto. Come già sopra evidenziato, sono esclusi dal fatturato rilevante i ricavi conseguiti da attività svolte all'estero.
8. In caso di ricavi generati da imprese riunite in Consorzio, il contributo è versato dal Consorzio.
9. Dal totale dei ricavi sono esclusi: (i) i ricavi delle imprese consorziate derivanti dai servizi di trasporto erogati a Consorzi eroganti servizi di trasporto; (ii) nella sola ipotesi di unico contratto di trasporto, i ricavi derivanti dal riaddebito di prestazioni della medesima tipologia rese da altro operatore soggetto al contributo; (iii) i ricavi derivanti dalle attività di locazione e noleggio di mezzi di trasporto.
10. Le imprese aventi fatturato superiore a € 5.000.000,00 (euro cinquemilioni/00), prescindendo da eventuali esclusioni o scomputi che le esentino dalla corresponsione del contributo, dichiarano all'Autorità, entro il 30 aprile 2019, i dati anagrafici ed economici richiesti attraverso il servizio messo a disposizione dall'Autorità all'indirizzo: <https://secure.autorita-trasporti.it/>.

La dichiarazione deve essere sottoscritta dal legale rappresentante con firma digitale o autografa con allegata copia del documento di identità. Per le imprese non residenti in Italia e senza stabile organizzazione nel territorio dello Stato tale dichiarazione deve essere effettuata dal rappresentante fiscale o direttamente dal soggetto estero mediante identificazione diretta.

11. La mancata o tardiva trasmissione della dichiarazione, nonché l'indicazione nel modello di dati incompleti o non rispondenti al vero, comporta l'applicazione delle sanzioni di cui all'articolo 37 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.
12. Fermo l'obbligo di dichiarazione sopra indicato, non sono tenute alla contribuzione le società poste in liquidazione e/o soggette a procedure concorsuali con finalità liquidative alla data del 31 dicembre 2018 e quelle il cui importo contributivo è pari o inferiore ad € 3.000,00 (euro tremila/00). Per le società poste in liquidazione e/o soggette a procedure concorsuali con finalità liquidative a partire dal 1° gennaio 2019, il contributo è dovuto per il periodo che decorre da tale data fino a quella di messa in liquidazione e/o assoggettamento alla procedura concorsuale con finalità liquidativa.
13. Il versamento deve essere effettuato unicamente tramite bonifico bancario sul conto corrente intestato all'Autorità identificato mediante IBAN IT03Y0100501004000000218000. Nella causale del versamento devono essere specificati inderogabilmente i seguenti contenuti minimi: a. l'anno di riferimento ("CONTRIBUTO 2019"); b. la ragione sociale e la partita IVA/codice fiscale del soggetto obbligato al versamento. Se il versamento viene effettuato da parte di una capogruppo per più società del gruppo, i versamenti devono essere effettuati separatamente per le singole società sempre secondo quanto sopra indicato.  
Eventuali ulteriori istruzioni sulle modalità per il versamento del contributo saranno rese disponibili sul sito internet dell'Autorità, alla pagina <http://www.autorita-trasporti.it>.
14. I soggetti tenuti al versamento del contributo dovranno, entro i termini convenuti per il relativo pagamento obbligatoriamente comunicare attraverso il servizio messo a disposizione dall'Autorità all'indirizzo <https://secure.autorita-trasporti.it/> gli estremi, la misura e la data di versamento. La comunicazione dovrà essere firmata dal legale rappresentante del soggetto obbligato al versamento con firma digitale o autografa con allegata copia del documento di identità.
15. Nel caso di soggetti legati da rapporti di controllo o di collegamento di cui all'art. 2359 cod. civ. o sottoposti ad attività di direzione e coordinamento ai sensi dell'art. 2497 cod. civ. anche mediante rapporti commerciali all'interno del medesimo gruppo, ciascun soggetto è tenuto a versare un autonomo contributo la cui entità deve essere calcolata in relazione ai ricavi iscritti a bilancio derivanti dall'attività svolta dalla singola società.
16. Il mancato o parziale pagamento del contributo entro il termine sopra indicato comporta l'avvio della procedura di riscossione, anche coattiva, a mezzo Agenzia delle Entrate-Riscossione e l'applicazione degli interessi di mora nella misura legale, a partire dalla data di scadenza del termine per il pagamento. È fatta salva ogni competenza dell'Autorità in merito all'attività di controllo, anche avvalendosi di soggetti terzi, oltre che di escussione dei versamenti omessi, parziali o tardivi, anche con riferimento all'applicazione dell'interesse legale dovuto.
17. In caso di versamento di contributi non dovuti o corrisposti in misura superiore a quella dovuta, è possibile presentare all'Autorità, entro il quinto anno successivo a quello in cui il versamento è stato effettuato, un'istanza motivata di rimborso ovvero di compensazione, corredata da idonea documentazione giustificativa. Quest'ultima comprende copia del bilancio dell'anno cui il contributo si riferisce e ogni altro elemento dal quale emerga, in dettaglio, l'indebito versamento.
18. Il dott. Vincenzo Accardo, in qualità di responsabile del procedimento, è incaricato degli adempimenti necessari a dare esecuzione alla presente determina.

19. La presente determina è pubblicata sul sito *web* istituzionale dell'Autorità.

Torino, 26/02/2019

il Segretario generale  
IMPROTA GUIDO / INFOCERT SPA